



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (COSAP)

- Approvato con deliberazione del C.C. n. 134 del 28/12/2010
- Modificato con deliberazione del C.C. n. 41 del 28/04/2011
- Modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 28/03/2017
- Modificato con deliberazione del C.C. n. 19 del 30/03/2019

Art.1

Ambito e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati.

Art. 2

Funzionario Responsabile.

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 3

Tipologie di occupazioni.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, sulla base del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 29/07/2008.

Art. 4
Istituzione ed oggetto del canone

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base alla tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di passaggio costituita nei modi e nei tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente articolo ha natura di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 5
Criteri per la determinazione della tariffa del canone.

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato A al presente Regolamento.

Art. 6
Classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n° 2 categorie: la prima comprendente il "centro storico" così come definito dal RUE (Regolamento Urbanistico-Edilizio), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 22/04/2009, e la seconda comprendente tutto il restante territorio comunale comprese le frazioni.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categorie più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 7

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nelle misura prevista per le singole tipologie specificate nell'Allegato A, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 6:00 alle ore 20:00;
 - dalle ore 20:00 alle ore 6:00.

Art. 8

Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 20 per cento.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare, collocati su suolo pubblico.
5. Il canone è commisurato alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, cioè alla superficie effettivamente occupata con oggetti o attrezzature o alla superficie delimitata in modo da impedire il libero accesso.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è pari ad Euro 0,95, rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,00.

Art. 9

Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 10 Agevolazioni.

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento per le occupazioni aventi durata non superiore a 180 giorni. La riduzione è pari al 30 per cento per il periodo dal 181° giorno fino al 360° giorno, dal 361° giorno in poi la riduzione è pari al 20 per cento della tariffa. Al fine del computo dei giorni per la determinazione della riduzione si tiene conto anche di eventuali proroghe.
- b. Per le occupazioni temporanee effettuate nella fascia oraria 6,00 – 20,00 si applica una riduzione della tariffa giornaliera pari al 20%; per le occupazioni temporanee effettuate nella fascia oraria 20,00 – 6,00 si applica una riduzione della tariffa giornaliera pari al 80%;
- c. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 70 per cento.
- d. Per le occupazioni effettuate dagli "spuntisti" in occasione del mercato settimanale, per le occupazioni in occasione di fiere e sagre e per quelle della manifestazione denominata "mosto cotto" la tariffa è ridotta del 50 per cento.
- e. Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti ai sensi della legge n° 59/63 e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e non professionale, la tariffa ordinaria è ridotta del 57 per cento.
- f. Per le occupazioni realizzate dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dai commercianti al dettaglio in sede fissa la tariffa è ridotta del 95 per cento.
- g. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 95 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

4. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche interessati allo spostamento del banco di vendita, in occasione di lavori per opere pubbliche che interessano il centro storico, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al :

- 20 per cento per durata dei lavori fino a due mesi.
- 50 per cento per durata dei lavori oltre a due mesi intendendosi a tal fine la durata complessiva dei lavori anche se articolata su due anni consecutivi.

5. Le agevolazioni connesse con i lavori per opere pubbliche che interessano il centro storico sono riconosciute nell'anno successivo a quello di competenza delle stesse al fine di tener conto del periodo di effettiva spettanza dell'agevolazione.

6. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento di lavori per opere pubbliche. La presentazione tardiva comporta la decadenza del beneficio.

Art. 11 Esclusioni.

Non rientrano nel campo di applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) le occupazioni realizzate in occasione di iniziative promosse in base del protocollo d'intesa tra la Provincia di Modena, l'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena (AESS) ed il Comune di Soliera nell'ambito del "Patto dei Sindaci" per la riduzione di emissione di anidride carbonica su scala locale (delibera G.C. n. 116/2009).
- b) le occupazioni realizzate in occasione della manifestazione estiva denominata "E...state insieme", della "Fiera di San Giovanni", della manifestazione denominata "Il profumo del mosto cotto", della manifestazione sportiva "Maratona d'Italia", di "Arti vive Festival" e delle altre iniziative promosse dall'amministrazione comunale;
- c) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- d) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- e) passi carrabili;
- f) vasche biologiche;
- g) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- h) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n° 917) e successive modificazioni e integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- i) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
- l) le occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato per finalità politiche, scientifiche, culturali, di beneficenza o di autofinanziamento;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali.
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

Art. 12
Versamento del canone per le occupazioni permanenti.

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, il termine per effettuare il versamento del canone è comunque differito al 30 aprile.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del presente Regolamento, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Soliera o al Concessionario del servizio di riscossione del canone.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 258,23.
In ogni caso il versamento dell'ultima rata deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 13
Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, il termine per effettuare il versamento del canone è comunque differito al 30 aprile.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone sia superiore a Euro 258,00.
3. In ogni caso il versamento dell'ultima rata deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Art. 14
Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura prevista dal D.lgs. n° 112 del 13/04/99 o dal R.D. n. 639/1910.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 15
Rimborsi.

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve essere esaurito entro 120 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.

Art. 16
Attività di recupero.

1. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, notifica al concessionario apposito avviso di pagamento. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone ed interessi non supera Euro 16,53.

Art. 17
Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n° 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 18
Disposizioni finali e transitorie.

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio dell'anno 2011.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Allegato A
TARIFFE COSAP

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Coefficiente economico per tipologia d'attività:

- attività commerciale = 1
- attività edilizia = 0,7
- attività di servizio = 0,6
- attività non commerciale = 0,45

Coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività

- attività commerciale = 0,7
- attività edilizia = 1
- attività di servizio = 0,8
- attività non commerciale = 0,5

Tariffa base = Euro 50,00

TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia occupazione Tariffa I cat.
Tariffa II cat. Rid. 50%

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Coefficiente economico per tipologia d'attività:

- attività commerciale = 1
- attività edilizia = 0,7
- attività di servizio = 0,6
- attività non commerciale = 0,45

Coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività

- attività commerciale = 0,7
- attività edilizia = 1
- attività di servizio = 0,8
- attività non commerciale = 0,5

Tariffa base = Euro 2,65

TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE

Tipologia occupazione Tariffa I cat.
Tariffa II cat. Rid. 50%

FASCE ORARIE

I° fascia oraria: dalle ore 06:00 alle ore 20:00

Riduzione 20%

II° fascia oraria: dalle ore 20:00 alle ore 06:00

Riduzione 80%

GRANDI UTENZE

Tariffa Euro 0,95 per utenza servita